



Città di Selvazzano Dentro

- Provincia di Padova -

PIANO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 52 del 30.11.2007

Adeguato con deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 31.01.2013

Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 66 del 29.12.2016

PIANO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

ART. 1

OGGETTO

1. Il Consiglio Comunale approva il Piano del commercio su aree pubbliche per l'individuazione dei mercati, delle fiere, dei posteggi isolati e delle aree destinate al commercio in forma itinerante.
2. Il Piano, avente validità triennale ed efficacia, comunque, fino all'adozione di un nuovo piano, si compone del regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche e di n. 9 schede, relative al mercato e ai vari posteggi isolati, indicanti: ubicazione e denominazione, periodo di svolgimento, numero complessivo dei posteggi e loro superficie. Alla scheda di ciascun mercato è allegata la relativa planimetria.
3. Il regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche nel territorio comunale, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e s.m.i., dalla Legge Regionale 6 aprile 2001, n. 10 e s.m.i., dagli indirizzi regionali di programmazione approvati con Delibera di Giunta Regionale n. 1902 del 20 luglio 2001 e s.m.i., dal D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i., dall'Intesa della Conferenza unificata Stato Regioni e Autonomie Locali del 5 luglio 2012 sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su area pubblica in attuazione dell'art. 70 del D. Lgs. 59/2010, dalla Delibera di Giunta Regionale n. 986 del 18 giugno 2013, dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1017 del 29 giugno 2016 e dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1552 del 10 ottobre 2016 e nel rispetto della legge 241/1990.
4. Il Piano viene approvato o modificato dal Consiglio Comunale, acquisito il parere delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.

TITOLO I

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

CAPO I

MERCATO DI TENCAROLA

ART. 2

TIPOLOGIA DEL MERCATO

1. Il mercato, periodico a cadenza settimanale, denominato "Mercato di Tencarola", si svolge nella giornata di venerdì nell'area tra via Spalato e via Padova.

ART. 3

ESTREMI DEGLI ATTI FORMALI DI ISTITUZIONE DEL MERCATO

1. Il mercato è stato istituito con atto del Consiglio Comunale n. 143 del 22.10.1973, con sede in Piazza Vittorio Veneto e successivamente trasferito, con provvedimento del 08.04.1999, prot. 11735, nell'attuale area di via Padova.

ART. 4

GIORNATA E ORARI DI SVOLGIMENTO

1. Il mercato ha luogo nel giorno di venerdì dalle ore 7.30 alle ore 13.30.
2. I concessionari di posteggio entro le ore 8.30 devono avere installato il proprio banco, autoservizio e/o attrezzature consentite, nell'area relativa al posteggio a ciascuno assegnata.
3. Non è permesso installarsi sul mercato prima delle ore 6.30 e/o sgombrare il posteggio prima delle ore 13.00 se non per gravi intemperie o in caso di comprovata necessità o forza maggiore, nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero.
4. Entro l'orario previsto per l'installazione sul mercato l'area deve essere sgombra da cose e persone, e ciò viene assicurato tramite gli appositi cartelli indicatori.
5. Entro le ore 14.30, tutti i concessionari di posteggio devono aver sgomberato l'intera area di mercato in modo che, dopo l'opportuna pulizia, possa essere ripristinato l'uso non mercatale della stessa.

ART. 5

LOCALIZZAZIONE E CONFIGURAZIONE DEL MERCATO

1. L'area di mercato, strutturata in posteggi su area scoperta, è quella configurata nella planimetria allegata alla scheda n. 1 del presente Piano, dalla quale si evidenziano:
 - a) Ubicazione: Area compresa tra Via Padova e Via Spalato, Via Aquileia e Via Postumia;
 - b) Superficie complessiva del mercato su area scoperta: mq. 3670;
 - c) Superficie complessiva dei posteggi: mq. 2086,5;
 - d) totale posteggi. n. 44 di cui:
 - n. 8 riservati ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 27 e seguenti del Decreto legislativo 114/98 e s.m.i. per il settore alimentare;
 - n. 34 riservati ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 27 e seguenti del Decreto legislativo 114/98 e s.m.i. per il settore non alimentare;
 - n. 2 riservati agli agricoltori che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende, ai sensi dell'art. 4 del D.L.vo 228/2001; uno dei posteggi è destinato alla vendita di prodotti del settore non alimentare, l'altro invece alla vendita di prodotti del settore alimentare e ad occupazione stagionale: luglio-settembre e ottobre-giugno.
 - (e) le caratteristiche del mercato sono riportate e nella planimetria allegata nella quale sono indicati:
 - l'ubicazione, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
 - l'area destinata al settore alimentare e a quello non alimentare;
 - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi, nonché dei posteggi riservati ai produttori agricoli;
 - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi;

ART. 6

MODALITA' DI ACCESSO DEGLI OPERATORI E SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA

1. I banchi, gli autoservizi, le attrezzature, devono essere collocati nello spazio appositamente indicato nella planimetria e tracciato sulla pavimentazione.
2. In qualsiasi circostanza deve essere assicurato il passaggio di automezzi di pronto intervento (ambulanze, Vigili del Fuoco. P.S. ecc.).
3. E' vietato creare fronti comuni di vendita tra più operatori concessionari di posteggi contigui, anche se di medesima titolarità. I posteggi devono essere separati tra loro di almeno 40 cm.
4. I concessionari di posteggio non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella assegnata, né occupare spazi comuni riservati al transito.
5. E' consentito agli operatori di mantenere nel posteggio i veicoli per il trasporto della merce e dell'altro materiale in uso, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita, a condizione che sostino entro lo spazio destinato a posteggio. In caso ciò non fosse possibile, dovranno essere posteggiati in altra area idonea fuori dal mercato.

ART. 7

MODALITA' DI TENUTA E CONSULTAZIONE DELLA PIANTA ORGANICA DEL MERCATO

1. L'ufficio commercio tiene a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse, la planimetria del mercato, con l'indicazione dei posteggi individuati con i numeri arabi, il registro dei posteggi assegnati, dei rispettivi titolari e della superficie in uso, con l'indicazione del numero e della data di ogni concessione.
2. Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti comunali al riguardo, l'ufficio commercio ha l'obbligo di provvedere all'aggiornamento del registro e delle planimetrie di cui sopra e di darne comunicazione alla Regione secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 1, della L.R. n. 10/2001.
3. Copia della planimetria e del registro dei concessionari è depositata presso il Comando di Polizia Locale per il servizio di vigilanza e, limitatamente ai generi alimentari, è inviata all'U.L.S.S. (Servizio di Igiene Pubblica) competente per territorio.

ART. 8

CERTIFICAZIONE DELLE ASSENZE E DELLE PRESENZE

1. Il personale del Comando di Polizia Locale provvede, in occasione del mercato settimanale, ad annotare il numero ed il nome e cognome (o la ragione sociale) degli operatori presenti e di quelli assenti.
2. I concessionari di posteggio non presenti entro le ore 8,30, non potranno più accedere al mercato della giornata e saranno perciò considerati assenti.
3. E' compito dell'ufficio commercio tenere a disposizione degli interessati un registro delle assenze al mercato degli operatori concessionari di posteggio e di aggiornarlo, mensilmente, sulla base delle segnalazioni del Comando di Polizia Locale.
4. Il mancato utilizzo del posteggio per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi (corrispondenti a 17 giorni) in ciascun anno solare, comporta la revoca dell'autorizzazione. Sono fatti salvi i casi di assenza per malattia o gravidanza; tali assenze devono essere giustificate da comunicazione scritta, accompagnata da idonea documentazione,

che deve pervenire al Comune entro trenta giorni dal verificarsi dell'assenza stessa. Nel caso di società le assenze per le cause sopra indicate possono essere riferite solo al legale rappresentante, salvo che la società abbia preventivamente designato il socio che normalmente partecipa al mercato; in questo caso le assenze possono essere giustificate esclusivamente con riferimento al socio designato.

5. Qualora a causa di calamità naturali o di particolari condizioni atmosferiche o di avvenimenti del tutto eccezionali il mercato sia occupato in una determinata giornata da un numero di operatori inferiore al 50% dei posteggi previsti, coloro che non vi hanno partecipato non sono considerati assenti.
6. Qualora il mercato ricada in giorno festivo e sia effettuato in deroga, come da calendario annuale di cui all'art. 8, comma 3, della L.R. n. 10/2001 e s.m.i., la presenza al mercato da parte dell'operatore è obbligatoria.

ART. 9

MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI TEMPORANEAMENTE LIBERI AI PRECARI

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione all'orario di inizio del mercato, sono assegnati giornalmente agli operatori precari aventi titolo. Dopo le ore 8.30, l'Agente di Polizia Locale procede al rilievo degli assenti e alla conseguente assegnazione provvisoria dei posteggi per la sola giornata di svolgimento del mercato.
2. L'assegnazione dei posteggi ai precari avviene sulla base di apposite graduatorie redatte dal Comando di Polizia Locale, distinte per i diversi settori: alimentare, non alimentare e produttori agricoli.
3. Per gli operatori del settore alimentare e non alimentare, l'assegnazione giornaliera dei posteggi disponibili avviene in base all'ordine di posizione in graduatoria, il quale è definito dando la priorità;
 - all'operatore che vanta il maggior numero di presenze al mercato di Tencarola, riferite al settore di appartenenza, quale che sia la sua residenza, nazionalità o specializzazione merceologica. A tal fine si precisa che la presenza del precario al mercato viene computata in ragione della sua effettiva presenza fisica al momento della spunta, all'inizio delle operazioni, indipendentemente dal fatto che lo stesso abbia poi potuto o meno svolgere l'attività commerciale, fatto salvo il caso in cui ciò non sia dipeso da una sua precisa rinuncia per motivi non legati ad una obiettiva insufficienza delle dimensioni del posteggio;
 - all'operatore che vanta la maggiore anzianità di attività desumibile dalla data di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene considerata la data di iscrizione più favorevole. Per la formazione della graduatoria, nell'ipotesi di operatori già iscritti all'ex Registro Ditte, si considera la data di iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella misura camerale. Viceversa, nel caso l'iscrizione al R.E.A. avvenga sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore (classificazione ATECO) comprendono anche il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella visura camerale.
4. Qualora l'operatore precario assegnatario di posteggio non eserciti l'attività di vendita per sua volontà, perde la presenza maturata in quel giorno ed il posteggio è assegnato a chi segue in graduatoria.
5. Gli operatori precari devono esibire, all'atto della spunta, esclusivamente l'autorizzazione originale cartacea o telematica.

6. L'operatore precario, prima o contestualmente alla sua partecipazione alla spunta, comunica al Comune, in occasione della prima presenza, i dati identificativi della ditta e dell'autorizzazione di riferimento, di tipo A) con posteggio o di tipo B) itinerante. Non è consentito ad una stessa persona fisica presentarsi alla spunta con titoli diversi da quello comunicato ed effettuare la spunta contemporaneamente sia a nome proprio che per conto altrui.
7. Gli operatori precari dovranno, all'atto della spunta, essere muniti di idonea attrezzatura per esercitare l'attività.
8. Non è consentito sommare le presenze maturate con riferimento a più autorizzazioni di cui sia titolare il medesimo soggetto.
9. Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica su posteggio può partecipare alle operazioni di spunta sulla stessa area di mercato fino all'ottenimento di due posteggi, purchè con due autorizzazioni diverse. Possono essere quindi utilizzate autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche su posteggio in altri mercati o un'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante.
10. A far data dall'entrata in vigore della L.R. 06.04.2001, n. 10 (25.04.2001), la mancata presenza per due anni consecutivi dal mercato come precario, comporta il conseguente azzeramento delle presenze effettuate.
11. La graduatoria dei precari è tenuta dal Comando di Polizia locale e comunicata periodicamente all'ufficio commercio.

ART. 10

MODALITA' DI ASSEGNAZIONE GIORNALIERA DEI POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI

1. I posteggi riservati ai produttori agricoli e temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione all'orario di inizio del mercato, sono assegnati giornalmente agli operatori precari aventi titolo ed appartenenti alla medesima categoria di produttori agricoli.
2. L'assegnazione giornaliera dei posteggi riservati ai produttori agricoli avviene secondo il criterio del più alto numero di presenze al mercato e, in secondo ordine, sulla base della maggiore anzianità di attività come produttore agricolo come risultante dal R.E.A. In caso di parità si procede per sorteggio.
3. In mancanza di produttori agricoli precari, i posteggi liberi non possono essere assegnati ad altri operatori su area pubblica.
4. L'operatore precario può mettere in vendita anche prodotti appartenenti ad un settore merceologico diverso da quelli venduti dal concessionario del posteggio.

ART. 11

PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI TIPO A

1. Il Comune rilascia l'autorizzazione, e contestuale concessione del posteggio, di cui all'art. 28 comma 1 lett. a del D. Lgs. 114/98, valida per dieci anni, a seguito di esperimento di procedura di selezione pubblica.
2. Almeno 90 giorni prima della data di pubblicazione del bando di selezione, il Comune ne dà comunicazione, anche mediante avvisi pubblici, informando altresì le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore.
3. Il bando viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, fatte salve ulteriori forme integrative di pubblicità.
4. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione può essere presentata da imprese individuali, società di persone, società di capitali o cooperative regolarmente costituite, in possesso dei

requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'art. 71 "*Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali*" del D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. e all'art. 4-bis "*Obblighi di regolarità contributiva*" e 4-ter "*Verifiche presso l'INPS e documenti sostitutivi del Documento unico di regolarità contributiva (DURC)*" della L.R. 10/2001 e s.m.i.

5. La domanda per ottenere il rilascio dell'autorizzazione deve essere redatta e inviata secondo le modalità indicate nel bando, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio e pervenire entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione.
6. La trasmissione della domanda oltre il termine indicato o la redazione di una richiesta non conforme a quanto previsto nel bando o priva dei dati essenziali richiesti, comporta l'inammissibilità della domanda. Qualora la domanda sia incompleta per mancanza di dati non essenziali, il Comune lo comunica al richiedente entro 15 giorni dalla presentazione, indicando le cause di irregolarità e assegnando un termine per la regolarizzazione. Decorso infruttuosamente il termine concesso per la regolarizzazione, la domanda verrà archiviata.
7. Il Comune, verificata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 71 del D. Lgs. 59/2010, entro 60 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande, assegna l'autorizzazione e la contestuale concessione in relazione ad ogni singolo posteggio messo a bando.
8. In caso di pluralità di domande concorrenti, il Comune procede alla formazione di una graduatoria, effettuata per ogni singolo posteggio, sulla base dei seguenti criteri di priorità:
 - a) maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche; la professionalità valutabile e' riferita all'anzianità di esercizio dell'impresa, ivi compresa quella acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione, che in sede di prima applicazione può avere specifica valutazione nel limite del 40% del punteggio complessivo.

In tale criterio sono quindi comprese:

- a1) l'anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel Registro delle Imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale dante causa.

Punteggi:

- anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40
- anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50
- anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60.

- a2) l'anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione. In fase di prima applicazione, per le concessioni in scadenza dal 2017 al 2020, si attribuisce un punteggio pari a 40 punti al soggetto titolare della concessione in scadenza al momento della presentazione della domanda, che partecipa alla selezione.

Verranno pertanto assegnati 40 punti:

- al titolare della concessione/autorizzazione, a titolo originario o per subingresso a seguito di acquisto della proprietà dell'azienda;
- al titolare della concessione/autorizzazione qualora, avendo concesso in affitto l'azienda o un ramo di essa, prima della partecipazione alla selezione sia rientrato nella titolarità dell'azienda o del ramo dato in affitto, purché risulti impresa attiva. In questa ipotesi:

- la titolarità della concessione/autorizzazione, come gli altri requisiti, devono essere mantenuti dall'apertura dei termini per la presentazione delle domande fino alla data di scadenza di presentazione delle domande prevista nel bando;
- il titolare della concessione/autorizzazione ha la facoltà, dopo la scadenza prevista nel bando per la presentazione delle domande, di riaffittare l'azienda o

- un suo ramo, stipulando un nuovo contratto di affitto, che non potrà avere una durata superiore alla data di scadenza del titolo concessorio (8 maggio o 5 luglio 2017);
- all'affittuario dell'azienda o di un ramo di essa, qualora il contratto di affitto sia ancora efficace al momento della partecipazione alla selezione.
- a3) In caso di selezione per posteggi esistenti ma vacanti, in fase di prima applicazione, nel periodo compreso fra il 2017 e il 2020, il punteggio di 40 punti è attribuito a chi vanta la maggiore anzianità di spunta sull'intera area commerciale.
- Le presenze al mercato effettuate come operatore precario, utilizzate quale titolo per l'assegnazione di un posteggio esistente ma vacante, non costituiscono titolo per l'assegnazione di un secondo posteggio nello stesso mercato.
- Si considerano utili le presenze effettuate come operatore precario sino alla data di pubblicazione del bando all'Albo Pretorio comunale.
- b) Qualora, eseguita la valutazione in base ai criteri di cui alla precedente lettera, venga riportata una parità di punteggio totale, il posteggio è assegnato in base al criterio riferito all'ordine cronologico di presentazione delle domande.
9. La graduatoria provvisoria per ogni singolo posteggio messo a bando è pubblicata all'Albo pretorio e sul sito del Comune; contro la citata graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi al Comune entro quindici giorni dalla sua pubblicazione. Sull'istanza il Comune si pronuncia nel termine massimo di 60 giorni fissato per il rilascio delle autorizzazioni. L'autorizzazione e la relativa concessione di posteggio sono rilasciate in applicazione della graduatoria definitiva approvata entro 60 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande.
10. Le autorizzazioni e le concessioni possono essere rilasciate al soggetto richiedente fino ad un massimo di due posteggi nell'ambito dello medesimo settore merceologico.
11. Qualora lo stesso soggetto giuridico risulti assegnatario di un numero di posteggi superiore al limite fissato al comma precedente, dovrà rinunciare, a uno o più dei posteggi assegnatigli, comunicandolo al Comune entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria. In mancanza di tale comunicazione, il Comune procede d'ufficio, definendo i posteggi in esubero mediante sorteggio ed assegnandoli ai soggetti che seguono nelle relative graduatorie. Qualora non vi siano domande concorrenti per il posteggio o per i posteggi interessati, il Comune procede a nuova selezione come posteggio libero.
12. Il titolare di autorizzazione è tenuto a comunicare ogni cambiamento relativo alla propria ditta (residenza, sede legale, variazioni di rappresentanza legale, ecc.) entro il termine di 60 giorni.

ART. 12

DURATA DELLA CONCESSIONE DECENNALE DI POSTEGGIO.

1. Contestualmente al rilascio dell'autorizzazione, il Comune provvede a rilasciare anche la concessione decennale di posteggio.

ART. 13

POSTEGGI DI NUOVA ISTITUZIONE

1. Per l'assegnazione di posteggi di nuova istituzione si rimanda a quanto previsto nella D.G.R. n. 986 del 18/6/2013.

ART. 14

MIGLIORIE

1. Il Comune, prima di dare avvio alla procedura di selezione pubblica dei posteggi liberi sul mercato, provvede, su richiesta degli interessati, a migliorare la posizione di operatori già titolari di un posteggio al mercato, assegnando uno o più dei posteggi resisi liberi nell'ambito dello stesso settore merceologico.
2. A tale scopo, qualora si verifichi per qualsiasi motivo la disponibilità di posteggio nell'ambito del mercato, il competente ufficio commercio, provvede ad informare gli operatori tramite apposita comunicazione che sarà affissa all'albo pretorio del Comune e notificata a mano agli operatori presenti al mercato.
3. Gli interessati avranno a disposizione 30 giorni di tempo a decorrere dalla data di pubblicazione all'albo pretorio della comunicazione, per presentare domanda di miglioria.
4. La domanda potrà essere inviata al Comune tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo telefax, oppure presentata direttamente presso l'ufficio protocollo del Comune che apporrà la data di deposito. Per le domande inviate tramite raccomandata si avrà riguardo al timbro postale di spedizione.
5. L'assegnazione avverrà sulla base di una graduatoria redatta tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a) anzianità di presenza al mercato, rilevabile dagli atti in possesso dell'Ufficio Commercio e da idonea documentazione prodotta dai soggetti interessati, considerando anche il trasferimento per subingresso;
 - b) in caso di parità, anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte). Per la formazione della graduatoria, nell'ipotesi di operatori già iscritti all'ex Registro Ditte, si considera la data di iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale. Viceversa, nel caso l'iscrizione al R.E.A. avvenga sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore (classificazione ATECO) comprendono anche il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella visura camerale.
 - c) ordine cronologico di presentazione della domanda.
6. Per ciascuno di coloro che seguono in graduatoria ci sarà la possibilità di andare ad occupare il posteggio lasciato libero dall'operatore che precede.

ART. 15

SOPPRESSIONE DI POSTEGGI E DI MERCATI

1. Il Comune può disporre, sentite e rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio sulle aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, la soppressione di mercati esistenti o la soppressione di singoli posteggi, in presenza di almeno uno dei seguenti elementi:
 - caduta sistematica della domanda;
 - rilevante riduzione della capacità attrattiva del mercato;
 - mancato utilizzo dei posteggi esistenti, anche da parte di operatori precari, per dodici mesi;
 - mancata assegnazione del posteggio a seguito di due procedure dichiarate deserte.

ART. 16

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI AI PRODUTTORI AGRICOLI

1. I produttori agricoli, iscritti nel registro delle imprese, che intendono vendere su aree pubbliche mediante posteggio i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, sono tenuti a presentare comunicazione al Comune in cui si intende esercitare la vendita, secondo quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 228/2001.
2. Ferma restando la durata decennale della concessione di posteggio anche per i produttori agricoli, la sua validità potrà essere limitata, in ragione della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati mensilmente, purché complessivamente non inferiori a 30 giorni.
3. I posteggi liberi riservati ai produttori agricoli sono individuati con provvedimento del Responsabile del Settore commercio, che avvia una procedura di selezione pubblica secondo le modalità previste dall'art. 11.
4. La domanda per ottenere la concessione di un posteggio da parte dei produttori agricoli, deve essere inviata al Comune dove si trova il posteggio, secondo le modalità indicate dal bando
5. La domanda deve essere trasmessa entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione, all'albo pretorio del Comune, dei posteggi disponibili destinati ai produttori agricoli.
6. Nella domanda il richiedente dovrà dichiarare di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del D. Lgs. 59/2010. Dovrà inoltre essere allegato idoneo documento comprovante la qualità di produttore agricolo.
7. Qualora la domanda sia incompleta per mancanza di dati non essenziali, il Comune lo comunica al richiedente entro 15 giorni dalla presentazione indicando le cause di irregolarità e assegnando un termine per la regolarizzazione. Se non regolarizzate entro il termine che verrà indicato, le domande non saranno valutate ai fini della formazione della graduatoria e conseguentemente archiviate.
8. L'assegnazione dei posteggi disponibili avviene sulla base di una graduatoria redatta per ciascun posteggio, secondo i criteri di priorità previsti dall'art. 11.
9. Anche per i produttori agricoli vale la regola secondo la quale le presenze al mercato effettuate come operatore precario, utilizzate come titolo per l'assegnazione di un posteggio, non costituiscono titolo per l'assegnazione di un secondo posteggio nello stesso mercato.
10. Per i produttori agricoli vige l'obbligo di porre in vendita prodotti provenienti, in misura prevalente, dalla propria azienda.

ART. 17

SPOSTAMENTO DI SINGOLI POSTEGGI O DI TUTTO IL MERCATO

1. In caso di trasferimento/ristrutturazione di tutto il mercato o di singoli posteggi, si dovrà provvedere alla riassegnazione dei posteggi già dati in concessione.
2. L'Ufficio commercio provvederà a sentire le associazioni di categoria e gli operatori concessionari di posteggio in merito all'intervento di ristrutturazione o di spostamento del mercato e all'ubicazione nel territorio comunale della nuova area dove sarà trasferito il mercato.
3. Il trasferimento del mercato o di singoli posteggi è deliberato dal Consiglio Comunale.
4. La riassegnazione dei posteggi avverrà sulla base delle preferenze espresse dagli operatori, chiamati a scegliere secondo l'ordine risultante da apposita graduatoria redatta nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:
 - anzianità di partecipazione al mercato, escluso il periodo di precariato, rilevabile dagli atti in possesso dell'Ufficio Commercio e da idonea documentazione prodotta dai soggetti

- interessati. Nel determinare l'anzianità di partecipazione al mercato si considerano i subingressi sino a risalire al titolare originario del posteggio;
- in caso di parità, anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte). Per la formazione della graduatoria, nell'ipotesi di operatori già iscritti all'ex Registro Ditte, si considera la data di iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale. Viceversa, nel caso l'iscrizione al R.E.A. avvenga sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore (classificazione ATECO) comprendono anche il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella visura camerale.
5. Se lo spostamento non riguarda tutti gli operatori ma solo parte di essi, i criteri di riassegnazione di cui al precedente comma saranno applicati con riferimento ai soli operatori interessati allo spostamento.
 6. Nel caso di temporanea indisponibilità dell'area di mercato per sopravvenute situazioni di fatto o per straordinarie esigenze, la Giunta Comunale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, provvede, ove possibile, al trasferimento, sulla base della graduatoria di anzianità di presenza al mercato, di tutto o parte del mercato stesso in altra area, fino a che si renda nuovamente disponibile la sede originaria.
 7. Il trasferimento temporaneo di singoli posteggi per sopravvenute situazioni di fatto o necessità tecniche è disposto dal Responsabile del Settore, sentiti gli operatori interessati.

ART. 18

RICHIAMO ALLE MODALITA' DI SUBINGRESSO

1. Il subingresso ad altro soggetto che avvenga a seguito di morte del titolare, cessione o affidamento in gestione dell'attività commerciale, comporta il passaggio al subentrante della relativa autorizzazione all'esercizio e della concessione decennale di posteggio, per il periodo residuo del decennio in corso.
2. La cessione o l'affidamento in gestione dell'azienda commerciale, possono realizzarsi unicamente mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono contenere espressamente l'indicazione degli estremi dell'autorizzazione ceduta, dei posteggi ad essa collegati, nonché delle priorità acquisite con la stessa.
3. L'autorizzazione in originale cartaceo del cedente deve essere consegnata al Comune contestualmente alla presentazione della domanda di subingresso.
4. Il subentrante acquisisce i titoli di priorità posseduti dal precedente titolare, ad eccezione dell'anzianità di iscrizione al REA. Il subentrante acquisisce anche le assenze non giustificate eventualmente effettuate dall'originario titolare dell'autorizzazione. L'operatore che trasferisce la gestione o la proprietà dell'azienda per atto tra vivi deve indicare, nel relativo contratto, il numero delle assenze non giustificate effettuate con riferimento all'autorizzazione afferente allo specifico ramo d'azienda.
5. Il subentrante per atto tra vivi in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 71 del D. Lgs. 59/2010 può iniziare l'attività a condizione che abbia presentato la domanda di subingresso. La domanda deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di acquisto del titolo, pena la decadenza dal diritto di subingresso.
6. Nel subingresso per affidamento in gestione dell'attività commerciale, il titolare originario è tenuto, entro il termine di 60 giorni dalla cessazione della gestione, a richiedere la reintestazione, pena la decadenza.
7. Il subentrante per atto tra vivi che, all'atto della presentazione della domanda, non sia in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 71 del D. Lgs. 59/2010 per l'esercizio dell'attività, decade dal diritto di subingresso.

8. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del D. Lgs. 59/2010 ha comunque la facoltà di continuare, a titolo provvisorio, l'attività del dante causa a condizione che, entro sei mesi dalla morte del titolare, presenti la domanda di subingresso, pena la decadenza. Il subentrante per causa di morte decade inoltre dal diritto di subingresso qualora entro un anno dalla morte del titolare non acquisisca i requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 71 del D. Lgs. 59/2010 oppure non ceda a terzi l'azienda ereditata.
9. Nei casi di cui sopra la decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato dal Responsabile del settore commercio con nota raccomandata con avviso di ricevimento oppure con notifica.
10. Lo scambio consensuale dei posteggi, appartenenti allo stesso settore merceologico, tra due titolari nello stesso mercato, può avvenire solamente a seguito di cessione di ramo d'azienda tra le parti in conformità alla normativa vigente.
11. La cessione del posteggio da parte del produttore agricolo è consentita solo se effettuata unitamente all'azienda agricola di riferimento.

ART. 19

RICHIAMO ALLE MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO (COSAP) E DELLA TARIFFA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (TIA)

1. Le concessioni annuali aventi validità decennale e le concessioni temporanee sono soggetti al pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi nelle misure stabilite dalle vigenti norme di legge e regolamentari.
2. I tributi dovranno essere versati secondo le norme previste nel Regolamento dei relativi tributi.

ART. 20

RICHIAMO ALLE NORME IGIENICO SANITARIE PER LA VENDITA DI GENERI ALIMENTARI

1. La vendita e la somministrazione dei generi alimentari è soggetta alla disciplina fissata dall'Ordinanza del Ministero della Sanità 3 aprile 2002, nonché dalla L. 283/62 e relativo regolamento di attuazione n. 327/80 e successive modificazioni, che indicano i requisiti soggettivi ed oggettivi necessari per la vendita dei prodotti alimentari su area pubblica.
2. La normativa attribuisce i compiti di vigilanza e di controllo agli organismi a ciò istituzionalmente preposti.
3. La violazione delle norme di carattere igienico-sanitario dà luogo all'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore.

ART. 21

DIVIETI E MODALITA' PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

1. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio dato loro in concessione provvedendo, al termine delle operazioni di vendita, a raccogliere i rifiuti in sacchetti a perdere per poi depositarli negli appositi contenitori.
2. Il posteggio non deve mai rimanere incustodito: il titolare può comunque farsi sostituire da persona di fiducia, sia esso un dipendente, un collaboratore familiare o altro, purché avente regolare rapporto di lavoro con la ditta stessa.

3. Presso il posteggio va conservato l'atto autorizzatorio in originale cartaceo o telematico, da esibire agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta.
4. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso i terzi, derivanti da doveri e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
5. Gli operatori hanno l'obbligo di allestire il banco di vendita secondo criteri di decoro e ordine. La parte sottostante il piano di esposizione della merce deve essere coperta con un telo che arrivi fino al suolo.
6. E' vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci poste in vendita. E' consentito l'uso di apparecchi atti all'ascolto di dischi, musicassette, CD ed altro, sempre che il volume sia tale da non arrecare disturbo agli altri operatori ed ai residenti.
7. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, devono essere collocate ad un'altezza dal suolo di almeno 2 m e non possono sporgere oltre 1,50 metri dalla verticale del limite di allineamento.
8. I pali di sostegno e quant'altro analogo, da misurarsi dal suolo al lato inferiore della frangia, non devono essere inferiori a metri 2. Gli stessi non possono essere collocati oltre il limite dello spazio assegnato.
9. E' vietato appendere alle tende merci in vendita che sporgano oltre la verticale del fronte del posteggio.
10. I prodotti esposti per la vendita devono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, così come previsto dall'art. 14 del D. Lgs. 114/98.
11. Al fine di tutelare il consumatore, l'operatore che pone in vendita indumenti usati, oltre al rispetto delle norme in materia di pubblica sicurezza per la vendita di oggetti usati e di quelle relative agli aspetti igienico sanitari, deve collocarli separatamente dagli altri, deve darne adeguata pubblicità, evidenziando con cartelli ben visibili gli indumenti usati posti in vendita.

ART. 22

SANZIONI PECUNIARIE E ACCESSORIE

1. Salvo quanto previsto dalla normativa specifica di settore (art. 29, comma 1 e 2 del D.Lgs. 114/98), a norma dell'art 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 le violazioni al presente regolamento non attinenti all'aspetto commerciale, sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.
2. A norma dell'art. 16, comma 1, della L. 24.11.1981, n. 689, è ammesso il pagamento in misura ridotta della somma di € 50,00 entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione.
3. Per l'accertamento della violazione, la contestazione, la notificazione delle medesime, la definizione degli accertamenti, l'introito e la devoluzione dei proventi delle somme riscosse, si osservano le norme della legge di depenalizzazione 24.11.1981, n. 689.
4. Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relativi alle disposizioni del presente regolamento sono svolte in via principale dalla Polizia Locale, ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'art. 13 della L. 24.11.1981, n. 689.

ART. 23

SOSPENSIONE, DECADENZA E REVOCA DELL'ATTO DI CONCESSIONE DI POSTEGGIO

1. Il mancato o parziale versamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico e/o della tariffa di igiene ambientale alle scadenze previste è causa di sospensione dell'attività di vendita fino al momento in cui verrà effettuato il pagamento di quanto dovuto. La sospensione, disposta

con provvedimento del Responsabile del Settore commercio, comporta il conteggio dei giorni di mancato utilizzo del posteggio tra le assenze non giustificate.

2. Nel caso in cui a non effettuare il pagamento del canone di occupazione suolo pubblico sia un operatore precario, gli verrà inibita la partecipazione alla spunta fino all'avvenuto pagamento dei canoni arretrati.
3. Il Responsabile del servizio può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni nei casi previsti dall'art. 29, comma 3, del D.Lgs. 114/98.
4. L'autorizzazione è revocata nel caso in cui venga accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) Il titolare dell'autorizzazione non inizia l'attività entro 6 mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, fatta salva la concessione di una proroga non superiore ai 6 mesi per comprovata necessità, su richiesta presentata almeno quindici giorni prima della scadenza;
 - b) decadenza dalla concessione di posteggio per mancato utilizzo per periodi di tempo superiori complessivamente a 4 mesi (17 giorni per il mercato e per posteggi isolati a cadenza settimanale, 34 giorni per i posteggi isolati a cadenza bisettimanale) in ciascun anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia o gravidanza. Tali assenze devono essere giustificate da comunicazione scritta, accompagnata da idonea documentazione, che deve pervenire al Comune entro trenta giorni dal verificarsi dell'assenza stessa. Nel caso di società le assenze per le cause sopra indicate possono essere riferite solo al legale rappresentante, salvo che la società abbia preventivamente designato il socio che normalmente partecipa al mercato; in questo caso le assenze possono essere giustificate esclusivamente con riferimento al socio designato.
 - c) Il titolare non risulta più provvisto dei requisiti di cui all'art 71 del D. Lgs. 59/2010.
5. Il Responsabile del Settore Commercio, accertata una delle fattispecie di cui al precedente comma, la contesta all'interessato fissando un termine per le controdeduzioni, decorso inutilmente il quale, provvede all'emanazione del provvedimento di revoca.
6. In caso di autorizzazione rilasciata a seguito di affidamento in gestione, l'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione deve essere comunicato anche al titolare originario dell'autorizzazione che ha affidato in gestione l'azienda. In caso di revoca il proprietario decade dal diritto di reintestazione.
7. La comunicazione di rinuncia alla concessione va inviata al Sindaco allegando alla medesima l'originale dell'atto di concessione cartaceo.
8. L'atto di rinuncia è irrevocabile ed acquista efficacia con la presentazione all'ufficio protocollo del Comune.

ART. 24

CALENDARIO ANNUALE DEI MERCATI

1. Il Comune entro il 30 settembre di ogni anno, così come previsto dall'art. 8 della L.R. n. 10/2001, predispone il calendario annuale del mercato.

CAPO II POSTEGGI ISOLATI

ART. 25

POSTEGGI ISOLATI E PIAZZE MORTE

1. Ai posteggi isolati e alle “piazze morte” istituite nel territorio comunale si applicano, in quanto compatibili, le medesime regole fissate per la disciplina del commercio al mercato (capo I del presente regolamento).
2. In particolare, ai fini del rilascio delle autorizzazioni e contestuali concessioni di posteggio isolato, in fase di prima applicazione, nel periodo compreso fra il 2017 e 2020, si rinvia all’art. 11 del presente Piano per le procedure ed i criteri di priorità da applicare, salvo quanto previsto al successivo comma 3 del presente articolo.
3. Nel caso di selezione per l’assegnazione di posteggi isolati esistenti ma vacanti, in fase di prima applicazione (2017-2020), il punteggio di 40 punti è attribuito al soggetto che sia stato titolare di autorizzazioni temporanee rilasciate, negli ultimi 3 anni, dal Comune di Selvazzano Dentro, per l’occupazione del posteggio per cui si concorre.
4. (ex c. 2) Spetta al Sindaco la modifica, con apposito provvedimento, degli orari di vendita relativi a ciascun posteggio isolato e alle “piazze morte”, dopo aver acquisito il parere degli operatori titolari di posteggio.
5. L’ampliamento dei posteggi isolati può avvenire in qualsiasi momento purché la richiesta sia debitamente motivata. L’istanza è valutata dal Responsabile del settore commercio sentito il Comando di Polizia Locale e il Settore tecnico.
6. I posteggi isolati presenti nel territorio comunale, individuati nelle schede e relative planimetrie sono i seguenti:

SCHEDA NR.	LOCALIZZAZIONE	TIPOLOGIA	CADENZA	CONCESSI ONE
2	Via Pelosa (altezza civico n. 135)	Frutta e verdura	martedì/sabato	Esistente
3	Via Euganea (vicinanze area a verde di Feriole)	Frutta e verdura	martedì/sabato	Esistente
4	Via Pelosa (Area antistante il Cimitero)	Vendita fiori	sabato/domenica	Esistente
5	Via Manzoni (Vicinanze edicola)	Vendita pesce	venerdì	Esistente
6	Via Roma (Piazzale antistante Chiesa Parrocchiale)	Vendita pesce		Esistente
7	Via Padova - Stagionale	Dolciumi	mese dicembre	Esistente
8	Piazza Carlo Leoni	Frutta e verdura		Esistene
9	Piazza Vittorio Veneto (Ex-zona mercato)	Pesce	martedì	Nuova istituzione

CAPO III COMMERCIO ITINERANTE

ART. 26

MODALITA' DI RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE DI TIPO B, PER IL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata dal Comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività.
2. La domanda di rilascio si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di 90 giorni dalla presentazione della medesima. L'autorizzazione viene negata quando manchi alcuno dei requisiti di cui all'art. 71 del D. Lgs. 59/2010.
3. Nel caso in cui la domanda non sia regolare o completa, il Comune ne dà comunicazione al richiedente entro 15 giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. In caso di domanda irregolare il termine per il formarsi del silenzio assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.
4. Ad uno stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione, salvo il caso di subingresso o di conversione.
5. Il titolare dell'autorizzazione deve comunicare il cambiamento di residenza al Comune in cui si è trasferito, il quale, entro 30 giorni, chiede al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione la documentazione relativa e provvede all'annotazione del cambio di residenza sull'autorizzazione, prendendo in carico l'intera posizione.
6. Il titolare dell'autorizzazione di tipo B deve comunicare le variazioni intervenute nella propria compagine societaria (cambio legale rappresentante, indirizzo all'interno del comune ecc.) entro 60 giorni.
7. L'autorizzazione viene revocata qualora il titolare sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità.
8. Nel caso di autorizzazioni al commercio su aree pubbliche in forma itinerante rilasciate ad operatori divenuti irreperibili e cancellati dall'anagrafe della popolazione residente ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. c) del D.P.R. 223/1989, viene pronunciata la decadenza per mancanza sopravvenuta dei requisiti di legge.
9. Nel caso di rilascio di autorizzazioni al commercio su aree pubbliche in forma itinerante a coloro che non sono ancora iscritti al registro delle imprese e senza posizione di partita IVA il Comune verifica che, entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione sia iniziata l'attività. L'effettivo inizio dell'attività è provato tramite la posizione di partita IVA, l'iscrizione alla C.C.I.A.A. territorialmente competente, l'iscrizione alla gestione pensionistica presso l'INPS. In mancanza anche di uno solo di tali elementi probatori, l'attività non si considera iniziata ed il Comune provvede alla revoca dell'autorizzazione rilasciata.
10. Nel caso di subingresso per affidamento in gestione del attività esercitata su area pubblica in forma itinerante, il titolare originario è tenuto, entro il termine di 60 giorni dalla cessazione della gestione, a richiedere la reintestazione, pena la decadenza.
11. Le modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante si applicano anche ai produttori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

ART. 27

ZONE VIETATE

1. L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è vietato, per motivi legati alla viabilità e alla sicurezza nelle strade classificate dal vigente Codice della Strada come strade extraurbane e strade di scorrimento.
2. E' vietato esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento del mercato e dell'attività di vendita in posteggi isolati, nelle aree adiacenti il mercato o i posteggi isolati, intendendosi come tali quelle poste in un raggio di metri 500. Lo stesso divieto si applica anche nelle aree interessate da manifestazioni straordinarie nelle quali si svolgono attività temporanee di vendita autorizzate.

ART. 28

SANZIONI

1. La violazione grave e ripetuta dei divieti di cui al precedente art. 27 comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 29, comma 1, del D. Lgs. 114/98 e la confisca delle attrezzature e della merce.

ART. 29

SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' IN FORMA ITINERANTE

1. Nelle strade classificate, ai sensi del vigente Codice della strada, nelle sotto indicate tipologie:
 - a) strade urbane di quartiere;
 - b) strade locali;è di norma consentito l'esercizio del commercio in forma itinerante, fermo restando che la sosta degli autoveicoli deve essere in ogni caso effettuata compatibilmente con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
2. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della L.R. 06.04.2001, n. 10 la sosta per l'esercizio del commercio in forma itinerante è consentita per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore, fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con successivo spostamento di almeno duecentocinquanta metri e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata.
3. L'operatore può esercitare l'attività in forma itinerante con qualsiasi mezzo, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra e siano rispettate le norme sanitarie vigenti.
4. L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale, su richiesta degli organi di vigilanza.

ART. 30

RAPPRESENTAZIONE CARTOGRAFICA

1. Presso il Comando di Polizia Locale è a disposizione degli interessati una mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante e quelle consentite.

ART. 31

VENDITE A DOMICILIO

1. Le vendite a domicilio possono essere effettuate su tutto il territorio comunale.

CAPO IV

AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

ART. 32

AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

1. In occasione di manifestazioni straordinarie quali sagre o altre manifestazioni locali a carattere culturale, sportivo, musicale, di promozione delle tradizioni ecc., organizzate dal Comune e da terzi, il Comune rilascia, previa concessione dell'area da parte dell'Amministrazione Comunale, autorizzazioni temporanee, valide per la durata della manifestazione, solo a ditte già iscritte al registro delle imprese e in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del D. Lgs. 59/2010.
2. Le domande di autorizzazione devono pervenire all'ufficio commercio almeno 10 giorni prima dell'inizio della manifestazione. Se la manifestazione è organizzata da terzi alla domanda dovrà essere allegato il nulla osta dell'organizzatore della manifestazione, il numero del posteggio assegnato e le sue dimensioni. L'organizzatore inoltre, almeno 20 giorni prima della manifestazione, deve depositare all'ufficio commercio una planimetria dell'area avuta in concessione nella quale deve indicare l'ubicazione dei posteggi e il loro numero di identificazione.
3. In occasione di sagre paesane con la presenza di attrazioni dello spettacolo viaggiante allestite su suolo pubblico il responsabile del Settore commercio stabilisce il numero delle concessioni temporanee per la vendita su area pubblica che possono essere rilasciate in base all'anzianità di partecipazione, e le tipologie merceologiche. Le domande devono pervenire all'ufficio commercio almeno 20 giorni prima dell'inizio della manifestazione. I richiedenti devono essere in possesso dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 33

RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia, in particolare: il D.Lgs. n. 114/98 e s.m.i. e la L.R. n. 10/01 e s.m.i..
2. L'entrata in vigore di nuove direttive comunitarie, di leggi statali o regionali modificatrici di norme vigenti, comporta l'adeguamento automatico delle disposizioni del presente regolamento.

SCHEDA N. 1

MERCATO DI TENCAROLA

Ubicazione: area compresa tra via Padova e via Spalato, via Aquileia e via Postumia;

superficie complessiva della piazza: 3670 mq

superficie complessiva dei posteggi: 2086,5 mq

totale posteggi: 44

settori merceologici:

n. 8 posteggi riservati ai titolari di autorizzazione per il settore alimentare;

n. 34 posteggi riservati ai titolari di autorizzazione per il settore non alimentare;

n. 2 posteggi riservati ai produttori agricoli: 1 per il settore non alimentare e 1 per il settore alimentare e ad occupazione stagionale per i periodi: luglio-settembre e ottobre-giugno.

SCHEDA N. 2

POSTEGGIO ISOLATO – VIA PELOSA (CASELLE)

Ubicazione: via Pelosa, altezza civico n. 135
superficie del posteggio: 40 mq;
settore merceologico: alimentare;
tipologia: frutta e verdura;
periodicità: bisettimanale nelle giornate di martedì e sabato;
orario: 7.00 – 14.00

SCHEDA N. 3

POSTEGGIO ISOLATO – FERIOLE

Ubicazione: Via Euganea, vicinanze area verde della frazione di Feriole

superficie del posteggio: 20 mq;

settore merceologico: alimentare;

tipologia: frutta e verdura;

periodicità: bisettimanale nei giorni di martedì e sabato;

orario: 8.00 – 20.00

SCHEDA N. 4

POSTEGGIO ISOLATO – CIMITERO CASELLE

Ubicazione: Via Pelosa, area antistante il Cimitero di Caselle;
superficie del posteggio: 30 mq;
settore merceologico: non alimentare;
tipologia: fiori;
periodicità: bisettimanale nei giorni di sabato e domenica;
orario: 8.00 – 18.00

SCHEDA N. 5

POSTEGGIO ISOLATO – VIA MANZONI (CASELLE)

Ubicazione: Via Manzoni, vicinanze edicola;

superficie del posteggio: 40 mq;

settore merceologico: alimentare;

tipologia: pesce;

periodicità: nel giorno di venerdì;

orario: 16.00 – 21.00

SCHEDA N. 6

POSTEGGIO ISOLATO – VIA ROMA

Ubicazione: Via Roma, piazzale antistante la Chiesa parrocchiale di Selvazzano Dentro
superficie del posteggio: 40 mq;
settore merceologico: alimentare;
tipologia: pesce;
periodicità: nel giorno di venerdì;
orario: 15.00 – 20.00

SCHEDA N. 7

POSTEGGIO ISOLATO – VIA PADOVA

Ubicazione: Via Padova, area mercato;
superficie del posteggio: 40 mq;
settore merceologico: alimentare;
tipologia: dolciumi;
periodicità: stagionale dal 7 dicembre al 6 gennaio;
orario: dalle ore 8:00 alle ore 22:00

SCHEDA N. 8

POSTEGGIO ISOLATO – PIAZZA CARLO LEONI (CASELLE)

Ubicazione: Piazza Carlo Leoni;
superficie del posteggio: 25 mq;
settore merceologico: alimentare;
tipologia: frutta e verdura;
periodicità: nel giorno di giovedì;
orario: 15.30 – 20.00

SCHEDA N. 9

POSTEGGIO ISOLATO – PIAZZA VITTORIO VENETO (TENCAROLA)

Ubicazione: Piazza Vittorio Veneto – area a parcheggio



superficie del posteggio: 35 mq;

settore merceologico: alimentare;

tipologia: pesce;

periodicità: nel giorno di martedì;

orario: dalle ore 7,30 alle ore 14,00.



CITTA' di SELVAZZANO DENTRO

Provincia di Padova




Settore
EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA - LAVORI PUBBLICI
Geom. Roberio OSTI

LAVORO:
**PROPOSTA DI MODIFICA
DEL LAY-OUT PIAZZA MERCATO**
MODIFICA PIANO DEL COMMERCIO
scala 1:500

Sc 1:500

SCH.2




135


PELOSA


14.0

14



SCHEDA 4








VIA ROMA

POSTEGGIO ISOLATO

2,90





CITTA' di SELVAZZANO DENTRO
 Provincia di Padova

Settore
 EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA - LAVORI PUBBLICI
 Ufficio PROGETTAZIONE


OGGETTO

POSTEGGIO ISOLATO
VIA PADOVA

scala 1:500

COLLODI

14.1



P.zza
CARLO LEONI 14.4

14.6

DEEP

